

DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2024
585/2024/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER L'ANNO 2025, DELLE TARIFFE PER L'USO DELLE INFRASTRUTTURE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER I CLIENTI DOMESTICI, NON DOMESTICI E DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE. RETTIFICHE DEL TIT E MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 109/2021/R/EEL

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1322^a riunione del 27 dicembre 2024

VISTI:

- la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva UE 2019/944);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06 recante Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica (di seguito: misuratori elettronici 1G) predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 87/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 222/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 222/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 306/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 306/2019/R/EEL) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL e il relativo Allegato A (di seguito: TIT 2020-2023), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2020, 259/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 259/2020/R/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2020, 278/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 278/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2020, 293/2020/R/EEL (di seguito: deliberazione 293/2020/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 106/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 106/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 109/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 109/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2021, 201/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 201/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2021, 269/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 269/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 514/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 514/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A (TIWACC) come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2022, 333/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 333/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2022, 410/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 410/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2022, 411/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 411/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2022, 527/2022/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 724/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 724/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM e il relativo allegato A, TIROSS 2024-2031, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2023, 397/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 397/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL recante Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo 2024-2027 (di seguito: deliberazione 616/2023/R/EEL);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 616/2023/R/EEL, recante Testo integrato delle disposizioni tariffarie per l’erogazione del servizio di distribuzione dell’energia elettrica - 6PRDe (TIT 2024-2027) (di seguito: TIT);
- l’Allegato B alla deliberazione dell’Autorità 616/2023/R/EEL, recante Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura – 6PRDe (TIME 2024-2027) (di seguito: TIME);
- l’Allegato C alla deliberazione dell’Autorità 616/2023/R/EEL, recante Testo integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione (di seguito: TIC);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 630/2023/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2024, 34/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 34/2024/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2024, 89/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 89/2024/R/EEL);
- la deliberazione 30 luglio 2024, 339/2024/R/COM (di seguito: deliberazione 339/2024/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2024, 513/2024/R/COM (di seguito: deliberazione 513/2024/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 579/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 579/2024/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 340/2024/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 340/2024/R/COM).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 616/2023/R/EEL, l’Autorità ha aggiornato i criteri di regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il sesto periodo di regolazione 2024-2027;
- ai sensi dell’articolo 25 del TIT, ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i) del TIT, una tariffa per l’uso delle infrastrutture fissata dall’Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di distribuzione;
- in relazione al servizio di misura dell’energia elettrica, ai sensi dell’articolo 35 del TIME, ciascuna impresa esercente l’attività di misura applica alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i) del TIT, una tariffa per l’uso delle infrastrutture fissata dall’Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di misura;
- ai sensi del comma 25.6 e dell’articolo 28 del TIT, ciascuna impresa distributrice applica, alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettera a) del TIT, la tariffa domestica TD a copertura dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica;
- l’articolo 26 del TIT e l’articolo 34 del TIME stabiliscono che l’Autorità definisca le tariffe per l’uso delle infrastrutture, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con l’obiettivo di garantire l’equilibrio tra il gettito nazionale derivante dall’applicazione delle medesime tariffe per l’uso delle infrastrutture e il ricavo ammesso, a livello nazionale, derivante dalle tariffe di riferimento;
- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento, l’articolo 3 del TIT prevede che:
 - ai sensi del comma 17.1 della deliberazione 497/2023/R/COM, alle imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo si applichino i criteri ROSS;
 - ai sensi della deliberazione 237/2018/R/EEL, alle imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo si applichi il regime parametrico;

- per le imprese soggette ai criteri ROSS con riferimento al servizio di distribuzione e di misura dell'energia elettrica:
 - l'articolo 8 del TIT definisce l'articolazione dei costi riconosciuti ai fini tariffari;
 - gli articoli 11, 16 e 19 del TIT definiscono le modalità di aggiornamento rispettivamente della *baseline* dei costi operativi di cui all'articolo 35 del TIROSS, del capitale investito e dell'ammortamento;
- la deliberazione 497/2023/R/COM prevede che le istanze di attivazione dello *Z-factor* di cui al comma 11.2 del TIT per l'aggiornamento della *baseline* dei costi operativi di ciascun anno t , possano essere presentate dalle imprese distributrici annualmente entro la fine dell'anno $t-1$;
- le istruttorie relative alle istanze di attivazione del parametro *Z-factor* per l'aggiornamento della *baseline* relativa all'anno 2024 sono ancora in corso di completamento;
- con riferimento alle imprese soggette al regime parametrico, i criteri di aggiornamento dei costi operativi e dei costi di capitale per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica sono definiti rispettivamente dagli articoli 3 e 8 della deliberazione 237/2018/R/EEL;
- con deliberazione 579/2024/R/EEL, l'Autorità ha determinato le tariffe per l'uso delle infrastrutture per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica per l'anno 2025.

CONSIDERATO CHE:

- il Titolo VII del TIT reca disposizioni ai fini della regolazione tariffaria dell'energia reattiva, incluse le modalità di aggiornamento annuale dei relativi corrispettivi.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 646/2016/R/EEL, l'Autorità ha disciplinato le modalità di riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione relativi ai sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) per il triennio 2017-2019 per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
- con deliberazione 222/2017/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa e-distribuzione S.p.A.;
- con la deliberazione 306/2019/R/EEL, l'Autorità ha aggiornato le modalità di riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione relativi ai sistemi di *smart metering* 2G per il triennio 2020-2022 per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
- con deliberazione 259/2020/R/EEL, l'Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa Edyna S.p.A.;

- con deliberazione 278/2020/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Unareti S.p.A.;
- con deliberazione 293/2020/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Areti S.p.A.;
- con deliberazione 201/2021/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Irete S.p.A.;
- con deliberazione 269/2021/R/EEL l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Megareti S.p.A, aggiornato in via straordinaria con deliberazione 34/2024/R/EEL;
- con deliberazione 333/2022/R/EEL l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa SET Distribuzione S.p.A.;
- con deliberazione 410/2022/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa AcegasApsAmga S.p.A.;
- con deliberazione 411/2022/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Inrete Distribuzione Energia S.p.A.;
- con la deliberazione 724/2022/R/EEL, l’Autorità ha aggiornato, per il triennio 2023-2025, le direttive per il riconoscimento dei costi dei sistemi di *smart metering* 2G per la misura dell’energia elettrica in bassa tensione per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
- con deliberazione 397/2023/R/EEL, l’Autorità ha approvato il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall’impresa Deval S.p.A..

CONSIDERATO CHE:

- per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo, con deliberazione 106/2021/R/EEL, l’Autorità ha definito specifici criteri di riconoscimento dei costi dei sistemi di *smart metering* 2G e disposizioni per la messa in servizio;
- il comma 3.1 della deliberazione 106/2021/R/EEL dispone che, a partire dall’anno 2022, le imprese distributrici di energia elettrica che servono fino a 100.000 punti di prelievo hanno l’obbligo di installare e di mettere in servizio, anche con funzionamento transitorio in modalità 1G, solo misuratori predisposti alle funzionalità 2G secondo quanto previsto dalla deliberazione 87/2016/R/EEL;
- l’articolo 5 della medesima deliberazione 106/2021/R/EEL prevede disposizioni per il riconoscimento dei costi di capitale per gli investimenti effettuati in sistemi di *smart metering* 2G a partire dal 2022;
- con deliberazione 514/2021/R/EEL, l’Autorità ha pubblicato l’elenco delle imprese distributrici relativamente alle quali, ai sensi del comma 3.2 della deliberazione 106/2021/R/EEL, l’obbligo di installare e di mettere in servizio, anche con funzionamento transitorio in modalità 1G, solo misuratori predisposti alle funzionalità 2G è posticipato al 2023.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 32 del TIC disciplina l'aggiornamento annuale delle condizioni economiche previste per il servizio di connessione prevedendo che:
 - i contributi di cui alle tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, lettera b), del TIC siano aggiornati annualmente in base al tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi, in coerenza con i criteri di aggiornamento tariffario;
 - i contributi di cui alla tabella 7, lettera a) del medesimo TIC siano aggiornati annualmente per la dinamica inflattiva, in coerenza con i criteri di aggiornamento tariffario.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 36 del TIROSS prevede, per la determinazione della tariffa relativa all'anno t , l'aggiornamento dei costi operativi mediante il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo, pari alla variazione media registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati esclusi i tabacchi, dall'anno $t-1$ all'anno t ;
- l'articolo 16 del TIROSS prevede che il capitale investito ai fini regolatori sia aggiornato annualmente sulla base del tasso medio annuo di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi, considerando un deflatore degli investimenti fissi lordi con base 1 per l'anno $t-1$;
- nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 339/2024/R/COM, con il documento per la consultazione 340/2024/R/COM, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti al fine di valutare criteri di rivalutazione dei costi di capitale alternativi rispetto all'impiego del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi per tutti i servizi infrastrutturali dei settori energetici;
- con riferimento ai costi operativi, con deliberazione 497/2023/R/COM l'Autorità ha previsto che l'aggiornamento della *baseline* dei costi operativi avvenga:
 - *ex ante* attraverso il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo, tenendo conto dei valori più aggiornati a disposizione e stimando i valori mancanti relativi all'anno $t-1$ e i valori relativi all'anno t in base alle aspettative rese disponibili dalla Banca d'Italia;
 - *ex post*, sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo, rilevato dall'Istat, una volta disponibili i dati sui prezzi al consumo di dicembre dell'anno t ;
- con riferimento ai costi di capitale, con deliberazione 497/2023/R/COM l'Autorità ha previsto che:
 - *ex ante* ai fini della determinazione delle tariffe per l'uso delle infrastrutture, si consideri, in via provvisoria, un deflatore tenendo conto dei valori del deflatore più aggiornati a disposizione e stimando i valori mancanti;

- *ex post*, ai fini della determinazione dei ricavi ammessi, il tasso medio di variazione del deflatore, venga ricalcolato, in modo omogeneo per tutti i servizi, sulla base dei valori effettivi pubblicati dall'Istat nei Conti economici trimestrali più aggiornati a disposizione;
- con la deliberazione 616/2023/R/EEL l'Autorità ha previsto, in coerenza con i criteri ROSS:
 - per la stima dell'inflazione *ex ante* ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi, di far riferimento alle ultime previsioni disponibili pubblicate dalla Banca d'Italia;
 - per la stima del tasso di variazione del deflatore *ex ante* ai fini dell'aggiornamento dei costi di capitale, di fare riferimento alle ultime previsioni disponibili elaborate dalla Ragioneria dello Stato e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- per l'aggiornamento delle tariffe per l'uso delle infrastrutture per l'anno 2025, con riferimento ai costi operativi:
 - il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo dall'anno 2022 all'anno 2023, calcolato sulla base delle informazioni più recenti rese disponibili dall'Istat, è pari al 5,4%, in luogo della stima utilizzata nella determinazione della tariffa per l'uso delle infrastrutture 2024 ai fini dell'aggiornamento della *baseline* unitaria dei costi operativi;
 - la stima dell'inflazione *ex ante*, pubblicata dalla Banca d'Italia sulla base del Bollettino economico n. 4 del 15 ottobre 2024, risulta pari a 1,1% per l'anno 2024 e 1,6% per l'anno 2025;
- sempre per l'aggiornamento delle tariffe per l'uso delle infrastrutture per l'anno 2025, con riferimento ai costi di capitale:
 - il tasso medio di variazione del deflatore dall'anno 2022 all'anno 2023, determinato sulla base dei dati pubblicati dall'Istat nei Conti economici trimestrali del 4 ottobre 2024 è pari al 5,5%, in luogo della stima utilizzata per la rivalutazione dei costi di capitale ai fini della determinazione della tariffa per l'uso delle infrastrutture 2024;
 - la stima del tasso di variazione del deflatore *ex ante* elaborata dalla Ragioneria dello Stato e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, riportato nel Documento Programmatico di Bilancio del 15 ottobre 2024 risulta pari a 0,0% per l'anno 2024.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 614/2021/R/COM l'Autorità ha definito i criteri di determinazione e aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per il periodo 2022-2027 (TIWACC);
- con la deliberazione 513/2024/R/COM l'Autorità ha approvato l'aggiornamento del parametro *beta asset* e del tasso di remunerazione del capitale investito per il sub-periodo 2025-2027 per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas,

determinando il tasso di remunerazione per il servizio di distribuzione e per il servizio di misura dell'energia elettrica per l'anno 2025 pari a 5,6%.

CONSIDERATO CHE:

- la determinazione dei corrispettivi tariffari applicati ai clienti finali per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica comporta altresì il dimensionamento dei volumi di servizio per l'anno 2025.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 89/2024/R/EEL l'Autorità ha avviato un procedimento per la revisione dei criteri parametrici di riconoscimento dei costi relativi ai servizi di distribuzione e di misura dell'energia elettrica per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo a valere sul periodo tariffario 2025-2027, prevedendo la chiusura del procedimento al 31 dicembre 2024;
- le determinazioni tariffarie effettuate sulla base dei criteri parametrici disciplinati dalla deliberazione 237/2018/R/EEL, tutt'ora in corso, hanno richiesto analisi puntuali e ulteriori approfondimenti istruttori anche dovuti alle richieste di rettifica dei dati rilevanti ai fini tariffari da parte delle imprese distributrici;
- al fine di poter quantificare i relativi impatti e valutare i profili sui cui intervenire nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 89/2024/R/EEL, si pone inoltre l'esigenza di poter avere a disposizione un quadro completo ed esaustivo di elementi, tra cui - in particolare - le evidenze sugli effetti tariffari prodotti dal modello tutt'ora applicato; tali approfondimenti istruttori, che potranno essere completati solo nel corso del prossimo anno, risultano evidentemente incompatibili col termine del 31 dicembre 2024 previsto dalla deliberazione 89/2024/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 109/2021/R/EEL, ha definito le modalità di erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento all'energia elettrica prelevata dalla rete e destinata ai SdA per la reimmissione in rete e ai SA (di seguito: energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete), prevedendo, tra l'altro, che:
 - a decorrere dal 1 gennaio 2023, su istanza del produttore ovvero del soggetto richiedente la connessione ai sensi del TICA, l'energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete, indipendentemente dal tipo di configurazione impiantistica presente a valle del punto di connessione (singolo impianto di produzione o SdA ovvero insieme di impianti di produzione e/o SdA e/o UC), sia trattata come energia elettrica immessa negativa (di seguito: EIN) ai fini dell'accesso ai servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento;

- in relazione alla EIN non sia più necessario attivare i contratti di trasporto e di dispacciamento in prelievo;
- l'EIN sia valorizzata al prezzo zonale orario e non più al PUN e che ad essa non siano applicati i corrispettivi di trasmissione e di distribuzione e le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema normalmente applicati all'energia elettrica prelevata;
- fino al 31 dicembre 2024, in alternativa al nuovo regime regolatorio introdotto dalla deliberazione 109/2021/R/EEL, l'energia elettrica prelevata destinata ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, nonché i prelievi dei sistemi di accumulo destinati alla successiva immissione, può continuare a beneficiare degli esoneri tariffari previsti dall'articolo 16 del TIT 2020-2023 qualora siano verificate le condizioni che la stessa regolazione allora vigente imponeva per l'accesso ai suddetti benefici (il contenuto di tale articolo 16 del TIT 2020-2023 è poi confluito, ai fini della gestione del periodo transitorio, nei punti 13 e 13bis della deliberazione 109/2021/R/EEL);
- dalle rendicontazioni dei lavori del tavolo tecnico istituito ai sensi del punto 13ter della deliberazione 109/2021/R/EEL è emerso che gran parte delle criticità che hanno caratterizzato la fase di avvio dell'implementazione della disciplina di cui alla medesima deliberazione 109/2021/R/EEL sono state superate, ma che tuttavia sono ancora molti gli impianti di produzione che applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 del TIT 2020-2023 e che non hanno avviato/completato le attività funzionali all'attivazione della disciplina di cui alla deliberazione 109/2021/R/EEL.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- è emerso un errore materiale con riferimento alle modalità di determinazione degli account di perequazione, di cui all'articolo 39 del TIT.

RITENUTO CHE:

- sia necessario procedere alla definizione per l'anno 2025:
 - della tariffa per l'uso delle infrastrutture per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 25 del TIT, relativa alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), del TIT;
 - della tariffa per l'uso delle infrastrutture per il servizio di misura di cui all'articolo 34 del TIME relativa alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), del TIT;
 - della tariffa per l'uso delle infrastrutture per i clienti domestici di cui all'articolo 28 del TIT relativa alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT;
 - dei corrispettivi di energia reattiva in bassa e media tensione di cui all'articolo 32 del TIT;

- delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione disciplinate dal TIC;
- sia necessario, ai fini della definizione della tariffa per l'uso delle infrastrutture del servizio di misura di cui all'articolo 34 del TIME, tener conto dei costi per i sistemi di *smart metering* 2G secondo i piani delle imprese distributrici con oltre 100.000 punti di prelievo approvati con deliberazione 222/2017/R/EEL, con deliberazione 259/2020/R/EEL, con deliberazione 278/2020/R/EEL, con deliberazione 293/2020/R/EEL, con deliberazione 201/2021/R/EEL, con deliberazione 333/2022/R/EEL, con deliberazione 410/2022/R/EEL, con deliberazione 411/2022/R/EEL, con deliberazione 397/2023/R/EEL e con deliberazione 34/2024/R/EEL e secondo quanto previsto dalla deliberazione 106/2021/R/EEL per le imprese distributrici fino a 100.000 punti di prelievo;
- sia opportuno, per l'aggiornamento dei costi operativi riconosciuti, considerare una variazione dell'inflazione pari a 5,4% dall'anno 2022 all'anno 2023, pari a 1,1% dall'anno 2023 all'anno 2024 e pari a 1,6% dall'anno 2024 all'anno 2025;
- sempre con riferimento all'aggiornamento dei costi operativi riconosciuti considerare una stima prudentiale dei costi riconoscibili correlati al parametro *Z-factor* di cui al comma 11.2 del TIT relativo all'anno 2024 sulla base delle analisi finora condotte nell'ambito delle istruttorie per l'approvazione delle istanze presentate dalle imprese distributrici;
- nelle more del completamento delle istruttorie di cui al precedente punto, sia opportuno prevedere che le istanze di attivazione del parametro *Z-factor* per l'aggiornamento della *baseline* dell'anno 2025 possano essere trasmesse dalle imprese distributrici entro il 28 febbraio 2025;
- sia opportuno, per l'aggiornamento dei costi di capitale riconosciuti, considerare una variazione del deflatore pari a 5,5% dall'anno 2022 all'anno 2023 e pari a 0% dall'anno 2023 all'anno 2024, fatti salvi gli esiti del documento per la consultazione 340/2024/R/COM;
- sia opportuno dimensionare i volumi di energia rilevanti per la determinazione delle componenti tariffarie delle tariffe per l'uso delle infrastrutture dell'anno 2025 utilizzando, quale miglior stima, i volumi di energia a preconsuntivo relativi all'anno 2024 dichiarati dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati RAB.

RITENUTO OPPORTUNO:

- al fine di acquisire maggiori evidenze sugli effetti tariffari prodotti dal modello previsto nell'ambito della deliberazione 237/2018/R/EEL, la cui applicazione è tutt'ora in corso, e di poter contare su un quadro completo ed esaustivo di elementi, rinviare la revisione dei criteri parametrici di riconoscimento dei costi relativi ai servizi di distribuzione e di misura dell'energia elettrica per le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo e prorogare il termine di conclusione

del procedimento avviato con la deliberazione 89/2024/R/EEL al 31 dicembre 2025;

- confermare, pertanto, l'applicazione del meccanismo di riconoscimento parametrico dei costi di cui alla deliberazione 237/2018/R/EEL per le imprese distributrici che servono meno di 25.000 punti di prelievo con un peso della tariffa parametrica pari al 100%, anche per l'anno 2025.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prorogare per un ulteriore e ultimo anno il periodo transitorio durante il quale possono coesistere le disposizioni di cui alla deliberazione 109/2021/R/EEL (secondo cui l'energia elettrica prelevata destinata ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, nonché i prelievi dei sistemi di accumulo destinati alla successiva immissione, sono trattati come energia immessa negativa) con le disposizioni di cui all'allora articolo 16 del TIT 2020-2023 (secondo cui all'energia elettrica prelevata destinata ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, nonché ai prelievi dei sistemi di accumulo destinati alla successiva immissione, pur trattata come energia prelevata, non si applicano le tariffe di trasmissione e di distribuzione né le componenti a copertura degli oneri generali di sistema).

RITENUTO INFINE OPPORTUNO:

- procedere alla correzione dell'errore materiale individuato nel TIT

DELIBERA

1. di sostituire le tabelle 1, 3, 4 e 5 allegate al TIT con le tabelle recanti medesima numerazione, approvate con il presente provvedimento di cui formano parte integrante;
2. di sostituire le tabelle 1 e 2 allegate al TIME con le tabelle recanti medesima numerazione approvate con il presente provvedimento di cui formano parte integrante;
3. di sostituire le tabelle da 1 a 7 del TIC con le tabelle, recanti medesima numerazione, approvate con il presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
4. di prevedere che le istanze di attivazione del parametro *Z-factor* di cui al comma 11.2 del TIT, per l'aggiornamento della *baseline* dell'anno 2025, possano essere trasmesse dalle imprese distributrici entro il 28 febbraio 2025;
5. di posticipare la conclusione del procedimento avviato con deliberazione 89/2024/R/EEL al 31 dicembre 2025;
6. di prevedere che anche per l'anno 2025 alle imprese distributrici che servono meno di 25.000 punti di prelievo si applichi il meccanismo di riconoscimento parametrico

dei costi di cui alla deliberazione 237/2018/R/EEL con un peso della tariffa parametrica pari al 100%;

7. di modificare il punto 13 della deliberazione 109/2021/R/EEL sostituendo alle parole “31 dicembre 2024” le parole “31 dicembre 2025”;
8. di sostituire, al comma 39.3 del TIT, le parole “definito in relazione alla tariffa per l’anno $t-1$ ” con le parole “quantificato sulla base del ricavo ammesso provvisorio”;
9. di pubblicare sul sito internet dell’Autorità www.arera.it il presente provvedimento, le tabelle del TIT, del TIME e del TIC, nonché il TIT e la deliberazione 109/2021/R/EEL, come modificati dal presente provvedimento.

27 dicembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini